



COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

(Firenze)

REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Deliberazione Consiglio Comunale n.10 del 02/02/2026

Indice generale

TITOLO I.....	3
CONTENUTO.....	3
Art. 1 – Oggetto.....	3
Art. 2 – Classificazione dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia.....	3
TITOLO II.....	4
IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA NELLA ZONA FIORENTINA SUD-EST.....	4
Art. 3 – Definizione.....	4
Art. 4 -Finalità del sistema integrato dei servizi.....	4
Art. 5 - Programmazione delle attività.....	4
Art. 5 bis – Personale dei Servizi	5
Art. 5 ter -Partecipazione delle famiglie	5
TITOLO III.....	5
AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO.....	5
Art. 6 - Ambito di applicazione.....	5
Art. 7 - Regime di autorizzazione e accreditamento.....	5
Art. 8 – Soggetti interessati.....	6
Art. 9 - Requisiti generali per l'autorizzazione al funzionamento	6
Art. 10 - Autorizzazione: procedura e documentazione.....	6
Art. 11 - Autorizzazione: validità, rinnovo, decadenza.....	6
Art. 12 - Requisiti generali per l'accreditamento.....	7
Art. 13 - Accreditamento: procedura e documentazione.....	7
Art. 14 - Accreditamento: validità, rinnovo, decadenza.....	7
Art. 15 - Istituzione, composizione e funzionamento della Commissione zonale multiprofessionale.....	8
Art. 16 - Rapporto fra Comune e servizi accreditati: le convenzioni.....	8
Art. 17 - Funzioni di vigilanza e controllo.....	9
TITOLO IV.....	9
NORME IGIENICO SANITARIE.....	9
Art. 18 – Norme generali di comportamento sanitario.....	9
Art. 19 - Riammissioni al nido.....	9
Art. 20 – Somministrazione farmaci.....	10
Art. 21 - Comportamento in caso di incidenti.....	10
Art. 22 – Comportamento in caso di malattie e di pediculosi.....	10
Art. 23 - Dieta alimentare.....	11
TITOLO V	11
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI.....	11
Art. 24 - Classificazione, descrizione dei Servizi e tipologie di intervento.....	11
Art.25 - Forme di gestione dei Servizi. Funzioni e competenze.....	12
Art. 26 - Utenza dei Servizi.....	14
Art. 27 - Disciplina delle ammissioni ai Servizi.....	15
Art. 28 - Calendario, orario di funzionamento e frequenza.....	21
Art. 29 - Modalità di pagamento.....	22
Art. 30 - Impegni delle famiglie.....	23
Art. 31 - Modalità di partecipazione delle famiglie.....	23
Art. 32 - Aggiornamento e formazione.....	24
TITOLO VI	25
NORME TRANSITORIE E FINALI.....	25
Art. 33 - Decorrenza ed Abrogazioni.....	25
Art. 34 - Norma finale.....	25
Allegato A	26

TITOLO I

CONTENUTO

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 e 4 bis della Legge Regionale n. 32 del 26 luglio 2002 e ss. mm. e ii. “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e di cui al Titolo III del DPGR n. 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii. disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia presenti nel territorio della Zona Fiorentina Sud-Est.

2. I Titoli I, II, III e IV del presente Regolamento contengono indicazioni e procedure condivise da tutti i Comuni della Zona Fiorentina Sud-Est. I Titoli V e VI del presente Regolamento sono, invece, specifici di ciascun Comune e quindi diversificati rispetto alle indicazioni ivi contenute.

Art. 2 – Classificazione dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i servizi ricompresi nel sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia, così come definiti dall’art.2 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii. e in particolare ai seguenti servizi:

a) nido d’infanzia;

b) servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:

- spazio gioco;
- centro per bambini e famiglie;
- servizio educativo in contesto domiciliare;

indipendentemente dalla loro localizzazione e dalla loro forma di titolarità e gestione.

2. Per i servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati, di cui all’articolo 4, comma 5 della L.R. 32/2002, deve essere assicurato il rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute delle bambine e dei bambini.

2 bis. I servizi educativi possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro pubblici e privati, nonché nelle immediate vicinanze degli stessi, da parte di uno o più soggetti pubblici o privati per accogliere prioritariamente i figli dei lavoratori dipendenti, che hanno diritto alla frequenza, indipendentemente dall’eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino al passaggio alla scuola dell’infanzia.

2 ter. I servizi possono accogliere i bambini del territorio, nei limiti della ricettività autorizzata.

3. Il sistema integrato dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi:

- a) a titolarità e gestione diretta da parte dei comuni;
- b) a titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a privati;
- c) a titolarità e gestione privata.

4. Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia e non fanno parte del sistema integrato, di cui al presente articolo comma 1, i servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati (di cui all’art.4, comma 5 della LRT 32/2002), ubicati in locali o spazi situati all’interno di strutture che hanno finalità di tipo commerciale ed attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità. Questi servizi non possono in alcun caso, accogliere bambini fino al compimento dei tre anni.

TITOLO II

IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA NELLA ZONA FIORENTINA SUD-EST

Art. 3 – Definizione

1. Il sistema integrato dei servizi alla prima infanzia nella Zona Fiorentina Sud-Est si muove nella direzione di una politica di interventi di rete in grado di offrire risposte non frammentarie che affrontino globalmente i bisogni e le aspettative di ciascun minore e delle famiglie.
2. I servizi educativi per la prima infanzia della Zona Fiorentina Sud-Est costituiscono un sistema integrato che promuove raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche pubbliche e private presenti sul territorio, con i servizi culturali, sociali e sanitari nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività riguardano l'infanzia.

Art. 4 -Finalità del sistema integrato dei servizi

1. I servizi alla prima infanzia tendono alla realizzazione delle seguenti finalità:
 - a) offrire opportunità educative a tutte le bambine e ai bambini, consentendo esperienze di relazione e di apprendimento in un contesto significativo;
 - b) favorire la stretta integrazione con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste nel progetto educativo dei servizi, portatrici dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi stessi;
 - c) contribuire alla realizzazione di pari opportunità fra uomini e donne incentivando le responsabilità genitoriali;
 - d) diffondere nella comunità informazioni e conoscenze che contribuiscano ad accrescere la consapevolezza sui diritti di cittadinanza delle bambine e dei bambini e più in generale sulla cultura dell'infanzia;
 - e) contribuire a prevenire e recuperare precocemente eventuali disagi sul piano fisico, psicologico e socioculturale.
2. Tutti i Comuni della Zona Fiorentina Sud-Est sostengono, come principio educativo comune, che i servizi alla prima infanzia devono avere come obiettivo primario e irrinunciabile il rispetto dei bisogni delle bambine e dei bambini in relazione ai loro ritmi di vita, alle loro esigenze di spazi anche individuali, di socializzazione e di autonomia, ricercando e garantendo l'equilibrio con i bisogni dei genitori; riconoscono e garantiscono il diritto e il ruolo di cittadinanza alle bambine e ai bambini e le loro competenze che rappresentano una preziosa risorsa per la comunità in cui vivono.

Art. 5 - Programmazione delle attività

1. I Comuni della Zona Fiorentina sud-est si impegnano a promuovere, in una logica di sistema integrato, quanto segue:
 - a) scambio di esperienze;
 - b) attività di formazione e aggiornamento su temi comuni;
 - c) definizione di strumenti comuni per la valutazione di qualità dei servizi;
 - d) carta dei servizi;
 - e) funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico, nel rispetto della normativa regionale vigente e presente nei criteri indicati nell'allegato;
 - f) esperienze innovative e sperimentali con particolare riferimento ai temi della continuità educativa 0-6 anni) e della rete territoriale dei servizi;
 - g) rafforzare percorsi connessi al tema dell'inclusione.
2. Il termine per la scadenza delle iscrizioni ai servizi all'infanzia comunali saranno adeguati alle di-

sposizioni in tal senso previste dal vigente Regolamento della Regione Toscana.

3. Qualora durante l'anno educativo risultassero dei posti vacanti, in assenza di lista d'attesa, ogni Comune potrà provvedere con nuove iscrizioni integrative a copertura dei posti bambino disponibili, nelle modalità che ritiene più opportune.

Art. 5 bis Personale dei servizi

1. Il funzionamento dei servizi educativi è garantito dagli educatori e dal personale ausiliario, che operano secondo il principio della collegialità e nel quadro degli indirizzi del coordinamento gestionale e pedagogico per l'attuazione del progetto educativo.

2. Gli educatori sono responsabili della cura e dell'educazione dei bambini, attuano e verificano il progetto educativo, curano la relazione con i genitori e li coinvolgono nella vita del servizio.

3. Il personale ausiliario è responsabile della gestione della refezione, se prevista, della pulizia, del riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con gli educatori nelle diverse situazioni nell'arco del tempo di funzionamento del servizio. Il personale ausiliario comprende il cuoco per i servizi che prevedono la cucina interna.

4. Alle attività di progettazione, programmazione, documentazione, partecipazione delle famiglie e formazione in ambito educativo e psicopedagogico è dedicato uno specifico tempo di lavoro che, per gli educatori, non può essere inferiore alla percentuale prevista dal regolamento regionale del complessivo tempo di lavoro individuale.

5. Alla partecipazione del personale ausiliario alle attività di programmazione, partecipazione delle famiglie e formazione è dedicato un monte ore non inferiore a quanto previsto dal regolamento regionale del complessivo tempo di lavoro individuale.

art. 5 ter. Partecipazione delle famiglie

1. I titolari dei servizi educativi garantiscono la costituzione di organismi di partecipazione delle famiglie che favoriscono la condivisione delle relative strategie di intervento, al fine di implementare la qualità delle esperienze di crescita e formazione realizzate dai bambini durante la frequenza, denominati Consigli dei servizi, promossi e coordinati dal coordinamento pedagogico. Il Coordinamento pedagogico promuove anche le iniziative di educazione familiare attraverso una metodologia partecipativa.

TITOLO III AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

Art. 6 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i servizi ricompresi nel sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia, così come definiti dal precedente art.2 del presente Regolamento indipendentemente dalla loro localizzazione e dalla loro forma di titolarità e gestione.

Art. 7 - Regime di autorizzazione e accreditamento

1. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato rapporto tra pubblico e privato nella gestione dei servizi.

2. Il Comune, secondo quanto previsto dalla LRT n.32/2002 e dal relativo Regolamento attuativo 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii., mediante l'attivazione di procedure di autorizzazione e di ac-

creditalento, svolge i compiti di indirizzo, di promozione e di vigilanza di cui ai successivi articoli.

Art. 8 – Soggetti interessati

1. I soggetti privati titolari di servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti ad ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento per i propri servizi prima dell'inizio della loro attività e, successivamente, in tutti i casi in cui avvengano modifiche.
2. Gli stessi soggetti hanno facoltà di richiedere per i loro servizi, anche contestualmente all'autorizzazione al funzionamento, l'accreditamento. A questo scopo, si sottopongono alla verifica degli ulteriori requisiti previsti e, nel caso del conseguimento di un provvedimento con esito favorevole, acquisiscono la possibilità di accedere ai contributi pubblici.

Art. 9 - Requisiti generali per l'autorizzazione al funzionamento

1. Costituiscono condizione per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale 41/2013 e ss. mm. e ii., con particolare riferimento a:
 - a) standard dimensionali e caratteristiche della struttura;
 - b) sistema di rilevazione delle presenze giornaliere, ricettività della struttura e rapporti numerici fra educatori e bambini e fra operatori e bambini: si precisa che Il personale ausiliario operante nel nido d'infanzia è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere e deve collaborare con il personale educativo. Tenendo conto delle caratteristiche organizzative e gestionali, il rapporto numerico tra personale ausiliario e numero dei bambini iscritti è stabilito fino a un massimo di **1 a 30**;
 - c) titoli di studio e requisiti di onorabilità degli educatori e del personale ausiliario assegnato al servizio e corretta applicazione agli stessi della relativa normativa contrattuale;
 - d) rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare;
 - e) progetto pedagogico, progetto educativo (redatti secondo le linee guida approvate dalla Conferenza di zona);
 - f) carta dei servizi;
 - g) gestione amministrativa e al funzionamento della struttura (redatto secondo le linee guida approvate dalla Conferenza di zona).

Art. 10 - Autorizzazione: procedura e documentazione

1. L'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è rilasciata dal SUAP del Comune, nel cui territorio è ubicato il servizio interessato ai sensi dell'art.50 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii.
2. Dopo il rilascio dell'autorizzazione suddetta, il titolare o soggetto gestore del servizio educativo autorizzato deve dare comunicazione scritta di inizio attività al SUAP entro e non oltre trenta giorni dal momento dell'effettiva attivazione del servizio. Il SUAP, a sua volta, ne dà comunicazione agli uffici coinvolti nella fase istruttoria.
3. I requisiti di cui all'art. 9 devono essere documentati.

Art. 11 - Autorizzazione: validità, rinnovo, decadenza

1. L'autorizzazione al funzionamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposta a rinnovo negli stessi termini di cui all'art.50 commi 7 e 8 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii.
2. L'autorizzazione al funzionamento è sottoposta a sospensione, qualora:
 - a) sia accertato il venir meno dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione;
 - b) il soggetto gestore non provveda a trasmettere al comune territorialmente competente, entro il termine assegnato, i dati di cui all'art.53 comma 1 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii (Sistema informativo regionale);

- c) il soggetto gestore non consenta al personale tecnico incaricato dal Comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi;
 - d) il soggetto gestore non comunichi al SUAP e al Responsabile dei Servizi Educativi del Comune territorialmente competente tutte le variazioni che intervengono rispetto alla titolarità dell'attività, nonché quelle relative alla struttura ovvero tutte le modifiche che riguardano i requisiti dichiarati in sede di autorizzazione;
 - e) ogni altra difformità rilevata.
3. L'autorizzazione al funzionamento è sottoposta a revoca ogni qualvolta
- a) l'atto di sospensione non sia stato ottemperato nei termini previsti;
 - b) si verifichino inadempimenti reiterati nel tempo;
 - c) in situazioni di provata gravità.

Art. 12 - Requisiti generali per l'accreditamento

1. Costituiscono condizione per il rilascio dell'accreditamento il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale 41/2013 e ss. mm. e ii., con particolare riferimento a:
- a) possesso o richiesta contestuale dell'autorizzazione al funzionamento
 - b) un programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di venticinque ore di cui sia possibile documentare l'effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali degli educatori stessi; partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento, ove presenti, promossi dal coordinamento zonale;
 - c) l'attuazione delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 6 del Regolamento regionale, svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dall'articolo 15 del Regolamento regionale;
 - d) l'adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal coordinamento zonale;
 - e) l'adozione di strumenti per la valutazione della qualità ivi compreso il sistema di qualità elaborato dalla Regione e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
 - f) la disponibilità ad accogliere bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;
 - g) la conformità ai requisiti di qualità definiti dai comuni per la rete dei servizi educativi comunali;
 - h) ulteriori requisiti previsti dai comuni per la rete dei servizi educativi del loro territorio.
 - i) il raggiungimento del punteggio minimo previsto dalla scheda di valutazione della qualità dei servizi e delle relative prestazioni, appositamente predisposta dai Comuni della Zona Fiorentina Sud Est e approvata dalla Conferenza di Zona;
2. Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione necessaria per l'inserimento nel sistema integrato dell'offerta e per il convenzionamento con i Comuni della Zona Fiorentina Sud-Est. La stipula delle convenzioni non è obbligatoria né per il soggetto accreditato né per il Comune.

Art. 13 - Accreditoamento: procedura e documentazione

1. L'accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia è rilasciato dal SUAP del Comune, nel cui territorio è ubicato il servizio interessato ai sensi dell'art.51 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii.
2. I requisiti di cui all'art. 12 devono essere documentati.

Art. 14- Accreditoamento: validità, rinnovo, decadenza

1. L'accreditamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposta a rinnovo negli stessi termini di cui all'art.51 comma 6 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss.mm. e ii.
2. L'accreditamento è sottoposto a revoca, qualora:
- a) venga meno la disponibilità della struttura a intrattenere scambi con altri servizi pubblici o privati

della rete educativa comunale e zonale anche promossi dal coordinamento zonale; b) non venga assicurato, nell'ambito dell'orario di lavoro del proprio personale (educativo e ausiliario) un monte ore annuo per la programmazione educativa e per la formazione professionale sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e qualificazione gestiti, promossi o individuati dai comuni e dalla Zona;

c) non siano assicurate le funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico;

d) non siano adottati strumenti per la valutazione della qualità e sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;

e) la qualità dei servizi e delle relative prestazioni non sia conforme a quanto previsto dalla scheda di valutazione appositamente predisposta dai Comuni e approvata dalla Conferenza di Zona;

f) venga meno l'impegno ad ammettere tutti i bambini che lo richiedano, entro il limite dei posti disponibili, senza discriminazione (sesso, razza, etnia, cultura, religione),

g) non sia assicurata l'accoglienza a bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;

h) i soggetti accreditati non comunichino al SUAP e al responsabile dei Servizi Educativi del comune territorialmente competente tutte le variazioni che riguardano i requisiti di accreditamento.

3. Il monte ore minimo per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento pedagogico dei servizi non può essere inferiore a quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

4. I soggetti che svolgono funzioni di coordinamento pedagogico frequentano annualmente percorsi di formazione in materie pedagogiche, gestionali e organizzative per un numero di ore non inferiore a quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

Art. 15 - Istituzione, composizione e funzionamento della Commissione zonale multiprofessionale

1. In considerazione della complessità e delicatezza delle attività di controllo necessarie per garantire le condizioni di qualità identificate del presente regolamento quali requisiti per i servizi educativi rispettivamente autorizzati e accreditati, è istituita a livello zonale un'apposita Commissione tecnica multi-professionale costituita da:

- un referente del coordinamento zonale con competenze pedagogiche;
- un referente tecnico del Comune dove ha sede il servizio da autorizzare;
- un referente tecnico di un Comune facente parte della Conferenza di zona. La Commissione può essere integrata con uno o più referenti tecnici in rappresentanza delle competenze dei servizi inerenti i diversi ambiti da verificare (ASL, uffici tecnici, etc.).

2. La Commissione di cui sopra – operando nella completezza della sua composizione – realizza l'istruttoria valutativa nei procedimenti di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento.

Art. 16 - Rapporto fra Comune e servizi accreditati: le convenzioni

1. Il Comune nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia, può stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi nel territorio della Zona Fiorentina sud-est.

2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:

- a) la quota di posti (parziale o totale) riservata al Comune se prevista;
- b) le forme di gestione delle ammissioni, attingendo dalla graduatoria comunale oppure da altra graduatoria formata secondo i criteri determinati e utilizzati dal Comune;
- c) il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
- d) gli oneri a carico del Comune;
- e) le modalità di monitoraggio e verifica dell'attività educativa svolta;
- f) le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato;

g) tutti gli ulteriori elementi valutabili come utili allo sviluppo efficace del rapporto e al conseguimento degli obiettivi di qualità gestionale ed educativa.

Art. 17 - Funzioni di vigilanza e controllo

1. Il Comune in cui hanno sede le strutture autorizzate e accreditate vigila sul loro funzionamento, mediante almeno due ispezioni annuali delle stesse finalizzate alla verifica del benessere dei bambini, dell'attuazione del progetto educativo e della soddisfazione del servizio. A tal fine i funzionari comunali, o loro delegati, opportunamente identificabili, hanno libero accesso presso le strutture.

TITOLO IV NORME IGIENICO SANITARIE

Art. 18 – Norme generali di comportamento sanitario

1. Le malattie che colpiscono la fascia di età 0-3 anni sono spesso di tipo contagioso; è bene pertanto che i bambini frequentino il nido quando sono in buone condizioni di salute, nel rispetto della salute degli appartenenti alla comunità: bambini ed adulti.
2. In merito alle certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 19 - Riammissioni al nido

1. In merito alla riammissione al nido si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente

Art. 20 – Somministrazione farmaci

1. Il personale non è autorizzato a somministrare alle bambine e ai bambini nessun medicinale che non sia assolutamente indispensabile e indifferibile, ovvero la cui mancata somministrazione possa comportare rischi gravi per la salute della bambina/del bambino.
2. La somministrazione verrà effettuata esclusivamente dietro prescrizione del pediatra, secondo la normativa vigente, il certificato dovrà contenere: il nome e cognome della bambina/del bambino, la patologia di cui è affetta/o, il nome commerciale del farmaco specificando che si tratta di farmaco salvavita o indispensabile, la necessità e indispensabilità della somministrazione in orario scolastico, la descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco, la dose da somministrare, le modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco, la durata della terapia. Può essere utilizzato un modulo prestampato o un modello diverso purché riporti tutte le informazioni richieste dalla normativa. Le varie informazioni possono anche essere stampate separatamente.

Art. 21 - Comportamento in caso di incidenti

1. In caso di incidenti lievi del bambino la famiglia sarà avvertita e verrà concordata la modalità di comportamento per il problema specifico.
2. Nei casi in cui il bambino necessiti di assistenza immediata (convulsioni, perdita di sensi, grave difficoltà respiratoria ovvero traumi di forte entità, ecc.) dovrà essere attivata l'Emergenza Sanitaria Territoriale (118) e sarà avvertita la famiglia.
3. Nel caso in cui un bambino sia affetto da traumi recenti che abbiano comportato trattamenti con suture, medicazioni o apparecchi gessati, il bambino potrà frequentare il servizio: a) previa presen-

tazione di un'autocertificazione del genitore, di assumersi ogni responsabilità per le eventuali conseguenze derivanti dallo stare in comunità e di una certificazione del Pediatra di famiglia;
b) compatibilmente con il normale funzionamento del servizio.

Art. 22 – Comportamento in caso di malattie e di pediculosi.

1. Nei limiti delle competenze professionali del personale educativo, nei casi di malattie acute febbrili e/o stato di evidente malessere (vomito ripetuto, frequenti scariche di diarrea, pianto inconsolabile da dolore, ecc.) o sintomi di malattia contagiosa non febbrile che si manifestino durante la frequenza al nido, previa tempestiva comunicazione alla famiglia, il bambino dovrà essere allontanato dal servizio educativo. 2. I seguenti sintomi verranno considerati indice di malattia contagiosa non febbrile:

- a) diarrea, con presenza di muco e sangue;
- b) congiuntivite con lacrimazione di tipo purulento, accompagnato eventualmente da parziale e/o totale chiusura dell'occhio per gonfiore palpebrale;
- c) stomatite, presenza di numerose afte, ulcere biancastre e/o papule rosse sulla mucosa della lingua, del palato, della parte interna delle guance e gengive, accompagnate eventualmente da bollicine sulla cute intorno alla bocca, con difficoltà ad alimentarsi.

3. Nei casi di pediculosi, i bambini e le bambine interessati potranno frequentare il nido, solo previa presentazione di una dichiarazione di avvenuto trattamento. L'utenza verrà avvertita al fine di escludere eventuali infestazioni.

Art. 23 - Dieta alimentare

1. Per quanto riguarda l'alimentazione viene seguita una dieta articolata, redatta da personale specializzato. La dieta varia a seconda dell'età dei bambini fino a 12 mesi, da questa età in poi gli stessi cibi vengono proposti con consistenza diversa a seconda delle capacità di masticazione del bambino.

2. Saranno effettuate variazioni alla dieta per intolleranze alimentari previa presentazione di certificato medico rilasciato o vistato dal pediatra di base che specifichi gli alimenti da evitare e per quanto tempo.

3. Sono previste altresì variazioni al menu per tutela di etnie e culture diverse, in questi casi i genitori dovranno fare richiesta motivata all'Ufficio.

4. In caso di disturbi fisici temporanei, è prevista una dieta differenziata fino a n. 3 giorni previa comunicazione da parte dei genitori.

5. Qualora il servizio accolga bambini di età inferiore ai dodici mesi e non sia presente una cucina, i pasti destinati solo a questa fascia d'età, possono essere preparati nello spazio destinato allo sporzionamento. Tale spazio è dotato di un frigorifero, attrezzature per la sanificazione, attrezzature per la cottura degli alimenti, un punto acqua e uno spazio per lo stoccaggio degli alimenti, in conformità alle norme igienico-sanitarie vigenti e alle norme regionali, e non è accessibile ai bambini.

6. Ogni Comune valuta le modalità e la possibilità di somministrare latte materno all'interno dei servizi educativi. Qualora fosse prevista la sua somministrazione, si farà riferimento alle linee guida e alla normativa regionale in materia di sicurezza e igiene.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI

Art. 24 - Classificazione, descrizione dei Servizi e tipologie di intervento

1. Il Comune di Bagno a Ripoli istituisce Centri Infanzia con la finalità di realizzare nel territorio una rete di servizi per bambine/i in età 0-3 anni, per le loro famiglie e più in generale per elevare nella comunità il livello e la qualità dell'informazione e delle conoscenze sulle tematiche dell'infanzia, in riferimento al vigente quadro legislativo statale e regionale.
2. Per gli aspetti non esplicitamente richiamati e descritti, il presente Regolamento rimanda e si uniforma a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii.
3. Il Comune di Bagno a Ripoli organizza e gestisce:
 - a) servizi nido d'infanzia per bambine/i;
 - b) servizi integrativi per la prima infanzia:
 - servizi rivolti a bambine/i accompagnati da genitori o da altri adulti indicati dal nucleo familiare (Centri per bambini e famiglie);
 - altre tipologie di servizio indicate dal Regolamento Regionale 41R/2013 e ss.mm.ii.;
 - iniziative rivolte agli adulti sulla cultura dell'infanzia (conferenze, convegni, incontri, feste, spettacoli, pubblicazioni, corsi, gruppi di mutuo-aiuto, ecc...).
4. Relativamente alle caratteristiche generali, i servizi dei Centri Infanzia del Comune di Bagno a Ripoli si informano al dettato del Regolamento Regionale n. 41/R del 30 luglio 2013 e successive modifiche e integrazioni, fatte salve eventuali esigenze di tipo innovativo, non in contrasto con la citata normativa regionale.

Art. 25 - Forme di gestione dei Servizi. Funzioni e competenze

1. I Servizi alla prima Infanzia rientrano nelle competenze dell'Assessorato alle politiche educative e alla scuola.
2. Per la gestione dei servizi indicati all'art.24, il Comune può avvalersi di Cooperative Sociali o altro soggetto che offra adeguate garanzie di qualità, alle quali affidare tale compito tramite apposite gare da espletare ai sensi della normativa vigente.
3. Il Comune, per la gestione dei servizi oggetto del presente Regolamento, fatto salvo quanto eventualmente previsto dal capitolato d'appalto per la gestione dei servizi per i singoli punti, assicura le funzioni educativa, organizzativa, gestionale e finanziaria attraverso:
 - a) la definizione del progetto pedagogico e del progetto educativo in collaborazione con gli eventuali soggetti gestori;
 - b) la gestione della rete dei diversi servizi
 - c) l'incarico per il coordinamento pedagogico dei servizi e dei progetti (vedi All. A);
 - d) costituzione del Gruppo tecnico di coordinamento, programmazione e verifica;
 - e) predisposizione dei locali e degli arredi,
 - f) la fornitura di sussidi, materiale didattico e di quanto altro occorra al funzionamento;
 - g) il funzionamento generale degli ambienti, fatto salvo quanto eventualmente previsto dal capitolato d'appalto per la gestione dei servizi (pulizia; luce, riscaldamento, acqua, telefono, ecc.);
 - h) la fornitura della refezione scolastica;
 - i) la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza per i singoli servizi;

- j) la predisposizione di apposita copertura assicurativa;
- k) la gestione finanziaria, amministrativa e contabile.

4. Il Comune di Bagno a Ripoli costituisce un Gruppo Tecnico, con funzioni di coordinamento, programmazione e verifica, così composto:

- a) Dirigente competente o suo delegato;
- b) Responsabile settore competente o suo delegato;
- c) Referente Settore Servizi Educativi;
- d) Coordinatore pedagogico comunale;
- e) Responsabile del soggetto appaltatore del servizio;
- f) Rappresentante degli educatori di ciascun servizio.

5. Il progetto pedagogico riconosce i diritti delle/dei bambine/i e delle loro famiglie. Le bambine e i bambini sono riconosciuti come soggetti individuali, civili e sociali e quindi partecipi attivamente della costruzione della loro identità, della loro autonomia e delle loro competenze attraverso la relazione e l'interazione con gli altri bambini, con gli adulti, con l'ambiente nido e il territorio e con gli avvenimenti delle loro famiglie.

6. I servizi hanno come obiettivo primario la garanzia del rispetto dei bisogni dei/le bambini/e in relazione ai loro ritmi di vita, al loro bisogno di spazi anche individuali, alle loro esigenze di socializzazione, di autonomia ricercando e garantendo l'equilibrio con quelli dei genitori ovvero sostenendo la buona genitorialità e la conciliazione tra la vita familiare e lavorativa. I genitori collaborano alla vita dei servizi per l'infanzia, hanno il diritto di ricevere e fornire informazioni e di esprimere il loro parere sia in maniera formale che informale.

7. La qualità dei servizi viene valutata sul piano dell'organizzazione complessiva dei servizi e dell'offerta educativa sia per le/i bambine/i che per le famiglie e si basa sui principi e impegni contenuti nella *"Carta dei servizi all'infanzia del Comune di Bagno a Ripoli"* qui ricordati in sintesi:

- a) *Diritto di cittadinanza*: riconoscimento del ruolo delle bambine e dei bambini nella società e diritto ad una educazione ispirata ai principi di pace, dignità, tolleranza, libertà e solidarietà.
- b) *Eguaglianza*: non discriminazione nell'accesso e nella fruizione dei servizi per sesso, razza, religione, opinioni politiche, condizione psico-fisica e socio-economica e rispetto delle diversità e dei ritmi personali.
- c) *Imparzialità*: trasparente definizione dei criteri di accesso.
- d) *Diritto di scelta*: facoltà di scegliere tra le strutture e le tipologie di servizi offerte sul territorio dal Comune. Sostegno alla libera iniziativa delle bambine e dei bambini all'interno delle diverse esperienze educative.
- e) *Continuità*: garanzia di regolarità e continuità del progetto educativo. Attenzione ai contesti di provenienza delle bambine e dei bambini e ai percorsi formativi futuri.
- f) *Efficacia ed efficienza*: risposta ai bisogni delle bambine e dei bambini e a quelli delle loro famiglie con una progettazione educativa e formativa di qualità.
- g) *Partecipazione e integrazione*: coinvolgimento attivo delle famiglie e del territorio inteso come contesto educativo e sociale.

8. Il Comune di Bagno a Ripoli assume come punti di riferimento essenziali per la propria programmazione i seguenti aspetti:

La comunità educativa

Viene valorizzato il ruolo attivo delle famiglie ed è prevista la partecipazione alle scelte educative e alla verifica della loro attuazione. I servizi alla prima infanzia sono inoltre riconosciuti come uno specifico contesto di sostegno alla genitorialità. Vengono ricercate modalità di incontro, collaborazione e apertura al territorio.

L'organizzazione degli ambienti

L'ambiente non è mai neutro: anche dalla configurazione degli spazi passano valori sociali e culturali. Condizione per un lavoro educativo incentrato sulla persona è la strutturazione di un ambiente che sia accogliente e stimolante, che favorisca le relazioni sociali garantendo al tempo stesso momenti tranquilli e di intimità. Le/i bambine/i devono potersi muovere in autonomia e libertà in un ambiente che sia accogliente, protettivo e stimolante al tempo stesso. Lo spazio quindi deve essere strutturato in funzione dei loro ritmi di vita e delle attività che vi si svolgono.

Continuità educativa

Tutte le bambine e i bambini, dalla nascita ai sei anni, devono poter sviluppare pienamente le loro potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto cognitivo, ludico e affettivo. La gestione e l'organizzazione dei servizi devono prevedere forme di raccordo e di confronto con le scuole per l'infanzia presenti sul territorio tali da consentire alle/ai bambine/i e alle loro famiglie un passaggio armonico tra le due esperienze nell'ottica della costruzione di un sistema integrato per l'infanzia da zero a sei anni.

9. Nelle sezioni in cui sono presenti bambini diversamente abili è assicurata la presenza di personale idoneo per un numero di ore valutato dai servizi competenti. La frequenza al nido di bambini diversamente abili impegna, inoltre, ad elaborare una programmazione individualizzata integrata, a cui concorrono, per quanto di competenza, operatori socio-sanitari dei servizi territoriali e/o specialistici dell'ASL e il coordinamento pedagogico del Comune. Qualora il bambino diversamente abile sia residente in un altro Comune, tutti gli oneri aggiuntivi derivanti dall'inserimento nei termini sopra descritti, faranno carico al Comune di residenza, opportunamente coinvolto in modo formale.

Art. 26 - Utenza dei Servizi

1. I servizi di nido di cui al presente Regolamento sono rivolti ai bambini residenti nel Comune di Bagno a Ripoli, con un genitore o tutore, esercente la potestà genitoriale, anch'esso residente insieme al bambino. Nel rispetto dei vincoli sulla ricettività strutturale, possono iscriversi al servizio di asilo nido i bambini di età compresa fra i 3 e i 36 mesi, come indicato nello specifico bando annuale.

2. Nell'eventualità che si rendessero disponibili posti nei singoli servizi, potranno essere eccezionalmente ammessi anche i non residenti al solo fine di non disperdere risorse comunque utilizzabili. Il non residente che viene inserito ha garanzia del posto solo per l'anno educativo in corso. L'anno successivo, in deroga al principio di continuità, potrà presentare nuova domanda e sarà inserito nella graduatoria dei non residenti in posizione di priorità solo rispetto a nuove domande di non residenti. Sarà riconosciuta una priorità, nell'ambito della lista non residenti e sempre in subordine al principio di continuità, anche per i bambini di cui almeno un genitore lavori nel territorio comunale di Bagno a Ripoli.

2 Bis. Il Comune di Bagno a Ripoli si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con enti, amministrazioni pubbliche o soggetti privati destinando loro una quota dei posti disponibili, da definire in sede di accordo fra le parti, di una o più strutture fra quelle esistenti sul territorio. Nel

caso in cui, alla pubblicazione delle graduatorie definitive, i posti suddetti non vengano utilizzati a pieno gli stessi rientreranno nella disponibilità dell'amministrazione comunale.

3. I bambini residenti nel Comune, già frequentanti, che nel corso dell'anno educativo, varieranno la loro residenza, trasferendosi in altro Comune, avranno garanzia del posto solo fino alla fine dell'anno educativo. Per la domanda dell'anno successivo vale quanto previsto al precedente comma 2.

4. All'inizio di ogni anno educativo l'ufficio competente provvederà ad effettuare una verifica relativa alla effettiva residenza di tutti i bambini ammessi. Ulteriori verifiche potranno essere effettuate nel corso dell'anno educativo.

5. I servizi integrativi di cui al presente Regolamento sono normalmente rivolti ai bambini residenti nel Comune di Bagno a Ripoli e possono coinvolgere bambini e le loro famiglie a partire da zero a tre anni. Ogni anno educativo gli uffici competenti elaborano un programma specifico per la loro realizzazione.

Art. 27 - Disciplina delle ammissioni ai Servizi

1. Ogni anno, in tempi congrui alle esigenze delle famiglie e alle necessità amministrative ed organizzative dell'Ente, viene promossa la campagna di iscrizione ai servizi di asilo nido per l'anno educativo successivo. Le iscrizioni, da effettuarsi sulla base di quanto previsto dallo specifico bando, sono precedute da adeguata informazione. Il settore comunale competente predispone un avviso pubblico con tutte le notizie utili all'iscrizione. La domanda di iscrizione dovrà essere presentata esclusivamente on line dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, con accesso attraverso la propria identità digitale. Dovrà essere compilata la domanda di iscrizione anche per le conferme, dopo il primo anno di frequenza.

2. Possono presentare domanda di iscrizione i genitori o tutori dei bambini che rientrano nella fascia d'età prevista dal bando di iscrizione, compatibilmente con i vincoli della ricettività strutturale, come precisato di seguito:

- A) i genitori o tutori dei bambini residenti di età compresa fra 3 e 36 mesi (graduatoria A);
- B) i genitori o tutori dei bambini residenti, iscritti successivamente alla scadenza del bando, che saranno inseriti in una ulteriore graduatoria (graduatoria B);
- C) i genitori o tutori dei bambini non residenti (sia nei termini di scadenza del bando che successivamente a questi), che saranno inseriti in una ulteriore graduatoria (graduatoria C)

3. In fase di presentazione della domanda i dati forniti sono autocertificati.

4. Alla scadenza del bando, il Comune di Bagno a Ripoli, attraverso il settore competente, provvede ad istruire le domande pervenute, formulando le graduatorie provvisorie dei nidi per i quali è stata messa a bando l'iscrizione. Le graduatorie previste saranno prese in considerazione nell'ordine alfabetico (dalla A alla C). Potrà essere anticipato l'ingresso dei bambini, qualora le condizioni educative e organizzative lo consentano e limitatamente al termine degli inserimenti.

5. La graduatoria A viene redatta adottando i criteri per l'accesso e il punteggio previsti dal presente Regolamento alla successiva tabella e sarà distinta per le diverse fasce d'età nei diversi nidi. Le graduatorie B e C sono redatte utilizzando il criterio della data di arrivo della domanda e delle priorità previste, distinguendo le diverse fasce d'età nei diversi nidi.

6. I/Le bambini/bambine che in base all'età saranno inseriti nella Sezione "Lattanti" e che volessero posticipare la data di ingresso al nido individuata dal Coordinamento pedagogico, dovranno

presentare specifica certificazione del pediatra che consigli di ritardare la fase di ambientamento e saranno tenuti al pagamento della retta totale dovuta per la conservazione del posto.

7. Possono essere accettate in via provvisoria domande di famiglie in fase di trasferimento di residenza, a condizione che abbiano regolarizzato la residenza del bambino entro il 30 giugno dell'anno di iscrizione. Chi alla data indicata non avesse regolarizzato tale posizione sarà escluso dalla graduatoria. Derghe specifiche e motivate possono essere autorizzate dal Dirigente competente.

8. Nella fase istruttoria, che si effettuerà nei 30 giorni successivi alla chiusura delle iscrizioni, saranno effettuate a campione verifiche sui dati autocertificati (ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm. e ii.) e potranno essere richieste documentazioni integrative da parte del settore competente. Nei 15 giorni successivi alla chiusura del bando sarà possibile chiedere la correzione di eventuali errori compiuti in fase di compilazione o fornire autonomamente ulteriori documentazioni, fermo restando che eventuali variazioni di punteggio potranno riferirsi esclusivamente a requisiti posseduti entro il termine di scadenza del bando.

9. Ai fini dell'ammissione al servizio i soggetti interessati sono tenuti a presentare, entro e non oltre 7 giorni consecutivi dalla data della comunicazione scritta, le documentazioni richieste dal settore competente (ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm. e ii. artt.46, 47, 48, 49), pena l'esclusione dalla graduatoria definitiva.

10. Al termine della fase istruttoria, entro e non oltre 30 gg. dal termine delle iscrizioni, le graduatorie provvisorie (con i punteggi attribuiti ad ogni domanda) saranno comunicate a ciascuna famiglia, utilizzando l'email fornita in fase di iscrizione. Le graduatorie verranno pubblicate all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale per un periodo di giorni 15 consecutivi durante il quale sarà possibile presentare eventuali ricorsi scritti al Dirigente competente. Il Dirigente, esaminati detti ricorsi, provvederà ad accoglierli o respingerli, comunicando la relativa motivazione ai soggetti interessati, e conseguentemente provvederà all'approvazione definitiva delle graduatorie entro i 10 giorni successivi dal termine dei 15 giorni di cui sopra.

11. A seguito dell'approvazione della graduatoria definitiva, in cui sarà definita l'assegnazione di posti e orari nelle strutture disponibili o l'eventuale inserimento in lista di attesa, e della relativa comunicazione agli interessati, gli utenti ammessi sono tenuti al pagamento di un anticipo sulla retta di frequenza al servizio, determinato annualmente dalla Giunta comunale. Tale somma ha valore di cauzione a fondo perduto se l'utente rinuncerà al servizio, sarà invece detratta dal pagamento della retta del mese di novembre o del primo mese utile per gli ambientamenti successivi, nel caso di mantenimento dell'iscrizione e di regolare frequenza sino a quel mese. L'acconto dovrà essere versato entro 15 gg. dalla data di invio dell'avviso di pagamento. In caso di mancato pagamento verrà effettuata d'ufficio l'esclusione dalla graduatoria con perdita di diritto alla frequenza del nido.

12. Nel caso in cui un utente ammesso rinunci al servizio dovrà inviare apposita comunicazione scritta. Agli utenti iscritti nelle liste d'attesa, nel caso si rendano disponibili dei posti, sarà inviata agli indirizzi indicati nella domanda di iscrizione una PEC o una e-mail ordinaria, con richiesta di risposta per presa visione della stessa entro 3 giorni consecutivi dall'invio. Decorso questo termine si procederà alla cancellazione dalla graduatoria. A garanzia della celerità, parità di trattamento e tutela delle ragioni di tutti gli iscritti in graduatoria, i predetti termini debbono considerarsi perentori e non sono ammesse deroghe o proroghe.

A tutela della trasparenza delle procedure, tutte le comunicazioni di cui al presente articolo devono avere forma scritta. Il Settore competente non terrà conto di comunicazioni ricevute per via telefonica o comunque aventi forma diversa da quella scritta. L'eventuale comunicazione di rinuncia al servizio, anche nel corso dell'anno educativo, dovrà essere effettuata utilizzando il modulo

predisposto dal settore competente. Al momento della definizione delle graduatorie, con la definitiva assegnazione dell'asilo nido, chi rifiuta la 1° scelta è cancellato da tutte le graduatorie. Nel caso in cui non sia disponibile la prima scelta, l'utente resta in graduatoria per le altre opzioni.

Nel caso in cui non sia disponibile la prima scelta indicata dall'utente nella domanda, potrà essere offerta da parte dell'ufficio competente una soluzione diversa, sia come struttura che come orario. Gli interessati hanno facoltà di accettare o rinunciare ad eventuali proposte alternative, dichiarando in forma scritta (tramite Pec o e-mail ordinaria con risposta per presa visione da parte dell'Ufficio competente): se accettano o se rinunciano, decidendo di restare in lista attesa.

13. Qualora durante l'anno educativo risultassero dei posti vacanti, in assenza di lista d'attesa, potrà essere indetto un bando integrativo.

14. Le ammissioni saranno possibili entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno educativo in corso. Sarà possibile andare in deroga a tale scadenza solo in situazioni di particolari e comprovate necessità, che saranno valutate dal Coordinamento pedagogico.

15. Nei casi previsti dalla successiva tabella per la determinazione dei punteggi (punti A1 e A2) sarà possibile, previa valutazione dei competenti uffici, andare in deroga al numero dei bambini previsti per i servizi.

16. Per la determinazione dei punteggi utili a formare le graduatorie indicate ai precedenti commi, qualora le domande siano eccedenti rispetto ai posti disponibili, viene adottata la seguente tabella e le ammissioni al servizio avverranno secondo i criteri in essa descritti.

A - Priorità senza punteggio (in ordine di preferenza)		
1	Inserimento bambini disabili, con certificazione dell'ASL (ex L.104/92, art.12, punto 1), (vale anche ad anno educativo iniziato)	
2	Situazioni gravi che necessitano di immediato allontanamento dalla famiglia; esistenza di problemi di ordine psico-fisico e sensoriale (del bambino e/o del genitore); esistenza di problemi socio-familiari; affidamento. Tali condizioni devono essere motivate e documentate dal Servizio Sociale del Comune, dal Centro affidi e dai competenti uffici dell'ASL con esplicita richiesta di inserimento a prescindere dalla graduatoria (vale anche ad anno educativo iniziato)	
3	Bambini già frequentanti nel precedente anno educativo che ne facciano domanda	
B - Priorità con punteggio		punteggio
1	Per bambini residenti presenti nella graduatoria dell'anno precedente e rimasti in lista d'attesa (per i quali sia stata rinnovata la richiesta di iscrizione al nuovo anno)	2

2	Per bambini che hanno in atto un progetto di assistenza sociale caratterizzato da pluralità di interventi e multidisciplinarietà. Tale condizione deve essere attestata dal Servizio Sociale del Comune.	5
Situazione familiare		
3	Per la mancanza di un genitore (orfani; madre nubile o padre celibe con figlio non riconosciuto dall'altro genitore naturale, con genitore sottoposto a misure di detenzione in carcere ovvero in caso di irreperibilità anagrafica accertata di un genitore).	10
4	Per nuclei monoparentali determinati da separazioni legali o divorzi (punteggio non cumulabile con quello relativo al lavoro dell'altro genitore).	10
5	Presenza di genitore o altri figli coabitanti con invalidità o disabilità tali da renderli non autosufficienti, con certificazione ASL	10
6	Presenza di altro familiare coabitante disabile grave tale da renderlo non autosufficiente, con certificazione ASL	4
7	Per ogni altro figlio da 0 a 3 anni di età (escludendo quello per cui si fa domanda)	3
8	Per ogni altro figlio da 3 a 10 anni di età	2
9	Stato di gravidanza in atto alla data di scadenza del bando (attestato da certificato medico ai sensi DPR 445/00), non riferito al minore che si sta iscrivendo	3
Situazione lavorativa (da calcolare per ogni genitore) (dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000) Sulle dichiarazioni di lavoro dovrà essere precisato l'orario di lavoro giornaliero. Nel caso vengano segnalate più situazioni, verrà considerata solo quella che dà il punteggio più elevato. Situazioni lavorative non contemplate nei casi sotto specificati, saranno valutate di volta in volta dai competenti uffici e sarà attribuito un punteggio per analogia alla tipologia più simile a quella descritta. Rientrano nella condizione di "occupato" anche le situazioni non strettamente lavorative (tirocini, praticantati abilitanti per l'iscrizione ad albi professionali, specializzandi, dottorati e assegni di ricerca) per le quali è documentabile l'obbligo della frequenza, con contratto o incarico della durata superiore a 6 mesi. Vengono equiparati ai contratti a tempo indeterminato anche le assunzioni a tempo determinato non inferiori a 6 mesi.		
10	Orario di lavoro superiore a 35 ore settimanali	9
11	Orario di lavoro fino a 35 ore settimanali	6
12	Orario di lavoro fino a 20 ore settimanali	4
13	Studente: scuola superiore, università. Ovvero iscrizione a un regolare corso di studi con obbligo di frequenza. Il settore si riserva di valutare eventuali corsi di studio seguiti da persone di recente immigrazione.	3
13 bis	Studenti lavoratori (con iscrizione a un regolare corso di studi il punteggio sarà aggiunto a quello previsto per l'occupazione svolta contrattualmente).	1
14	Situazioni con impegnative di lavoro documentabili, decorrenti nell'anno di iscrizione(il punteggio sarà parametrato alle tipologie di lavoro sopra descritte).	-

15	Lavoratore autonomo o contratti di lavoro parasubordinato: n. ore impegnate (il punteggio sarà parametrato alle tipologie di lavoro sopra descritte)	-
16	Lavoratori a tempo determinato con contratti da 3 a 6 mesi, in essere al momento dell'iscrizione.	4
17	Condizione di inabilità al lavoro, permanente o temporanea (comunque superiore a sei mesi) con certificazione ASL	6
18	Disoccupato da almeno 6 mesi (regolarmente iscritto alle liste di disoccupazione).	5
19	Lavoratore in mobilità (o cassa integrazione)	5
20	Condizione di cessazione non volontaria di occupazione, quali licenziamento, fallimento ecc. da meno di 6 mesi.	4
21	Inoccupata/o	0
	Turnazioni (Punteggio attribuito per nucleo familiare)	
22	Lavoro su turni (orari alternati diurni/notturni sull'arco delle 24 ore, risultanti da contratto o dichiarazione datore di lavoro) di almeno uno dei genitori.	1
Situazione economica		
23	Per famiglie il cui indicatore ISEE sia uguale o inferiore a € 6.000,00 (ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013 e ss. mm. e ii. e dal D.M. del 7.11.2014).	3
C. Altro		
24	Bambina/o trasferita/o da altro asilo nido pubblico o privato accreditato della Zona dell'area Fiorentina sud-est.	2

17. Criteri di preferenza a parità di punteggio, in ordine di priorità:

a) Bambino più grande di età.

b) Valore Isee inferiore, con riferimento al minore.

18. Nel caso di ulteriore parità fra uno o più bambini, per l'ammissione si procederà al sorteggio da effettuarsi dal Dirigente dell'Area Servizi al cittadino o suo delegato e dai competenti uffici. Delle operazioni di sorteggio verrà redatto verbale, disponibile in visione.

19. I gemelli vengono accolti, anche in presenza di un solo posto temporaneamente disponibile a condizione di non superare di più di una unità il numero di posti disponibili previsti per quel servizio, previa valutazione positiva degli uffici competenti.

20. L'Amministrazione si riserva ogni anno la possibilità di organizzare o meno Centri per bambini e famiglie (art.24 del presente Regolamento) e la campagna di iscrizione a tali servizi viene promossa

con apposito bando nel quale vengono indicate le caratteristiche del servizio. I competenti uffici predispongono apposita modulistica, riportante tutte le notizie utili all'iscrizione. La domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo, dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci e presentata all'Ufficio Protocollo del Comune entro la data stabilita nel bando. Le graduatorie per i diversi Centri per bambini e famiglie sono redatte utilizzando il criterio della data di arrivo della domanda, salvo diversi criteri di priorità stabiliti annualmente nel bando. Hanno la priorità situazioni di disabilità e di disagio sociale.

Art. 28 - Calendario, orario di funzionamento e frequenza

1. I nidi d'infanzia del Comune di Bagno a Ripoli seguono il calendario scolastico regionale relativo alla scuola dell'infanzia, con attività per cinque giorni settimanali, fatte salve variazioni dovute a cause di forza maggiore e/o motivazioni fondate che il Comune stesso si trovi a dover adottare, previo preavviso all'utenza.

2. E' prevista inoltre, su richiesta dell'utenza, in un numero funzionalmente ed organizzativamente congruo, la possibilità di prolungamento di detti servizi nel mese di luglio.

3. I nidi d'infanzia del Comune di Bagno a Ripoli funzionano secondo tipologie differenziate di orario a domanda delle famiglie e secondo le seguenti modalità organizzative coerenti con la programmazione educativa:

orario a tempo corto: 7.30-14.00 (comprensivo del pranzo);

orario a tempo lungo: 7.30-17.00 (comprensivo del pranzo e del riposo).

Per determinate strutture, su decisione dell'Amministrazione comunale, potrà essere applicato l'orario:

orario a tempo corto: 8.00-14.00 (comprensivo del pranzo);

orario a tempo lungo: 8.00-16.30 (comprensivo del pranzo e del riposo).

4. Il passaggio da un regime orario all'altro potrà essere effettuato durante l'anno, in via eccezionale qualora si verifichi la disponibilità di un posto e ricorrano le condizioni organizzative ed educative necessarie a garantire la permanenza della/del bambina/o all'interno del suo gruppo/sezione di riferimento. Sarà seguita la seguente procedura:

- a) il posto verrà assegnato secondo graduatoria tra i bambini del gruppo/sezione che avevano espresso questa esigenza al momento dell'iscrizione;
- b) in mancanza di richiedenti verranno contattati i genitori del gruppo/sezione e sarà predisposta una nuova graduatoria.

5. In particolare il passaggio dal tempo lungo al tempo corto, purché non vengano alterate le condizioni organizzative ed educative del gruppo-sezione di riferimento, sarà accettato:

- in prima istanza verificando la disponibilità di un altro bambino a subentrare al posto di tempo lungo resosi vacante.

- in seconda istanza, se non c'è sostituzione, la famiglia che ritira il bambino dal tempo lungo sarà tenuta al pagamento di una quota percentuale aggiuntiva a quella prevista per il tempo corto (determinata dalla Giunta Municipale) per il resto dell'anno educativo.

6. Gli orari sopraindicati possono essere variati, nell'ambito della programmazione, sia in entrata che in uscita, qualora se ne presenti la necessità in rapporto a reali nuove istanze dell'utenza, compatibilmente con i limiti organizzativi e finanziari e nel rispetto pieno della coerenza e della qualità complessiva del progetto pedagogico.

7. Chi ha necessità di usufruire del servizio a partire dalle ore 7,30, nelle strutture dove non è prevista dall'orario ordinario, dovrà farne richiesta scritta e si impegnerà al pagamento, per tutto l'anno educativo, di una retta mensile maggiorata. Il servizio potrà essere attivato se sarà raggiunto un numero di richieste funzionalmente e organizzativamente congruo.

8. In caso di rinuncia al servizio delle ore 7,30 durante l'anno educativo, i genitori sono impegnati a pagare comunque i tre mesi successivi, in mancanza di sostituzione.

Art. 29 - Modalità di pagamento

1. Per tutti i mesi di funzionamento del servizio, a partire dalla data di ammissione del bambino al nido, viene emessa mensilmente, dagli uffici competenti, comunicazione relativa al pagamento della retta che arriverà a ogni famiglia tramite portale di iscrizione, via e-mail o sms. La retta dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di pagamento.

2. Per quanto riguarda il periodo di ambientamento, la retta sarà calcolata su base forfettaria giornaliera applicando la tariffa del tempo corto (retta tempo corto diviso giorni del mese di riferimento = retta giornaliera) indipendentemente dai giorni di assenza.

3. In caso di ritardo nel pagamento, due mesi dopo la data di scadenza prevista, verrà inviato un primo sollecito, a partire dalla data del quale l'utente avrà 30 giorni per dimostrare l'avvenuto pagamento o per provvedervi. In caso di ulteriore inadempienza l'utente riceverà un nuovo sollecito per raccomandata o Pec comprensivo di una sanzione pari al 10% e avrà 30 giorni di tempo per provvedere al pagamento. In caso di reiterazione dell'inadempienza l'Amministrazione Comunale provvederà al recupero forzoso dei crediti nelle forme di legge. La regolarità nei pagamenti è condizione per l'iscrizione ai servizi educativi e scolastici.

4. In caso di assenze che si siano verificate, documentate da certificato medico o per gravi motivi familiari ovvero per particolari situazioni di carattere sanitario, comunque non inferiori a 20 giorni consecutivi, è prevista la decurtazione del 50% della retta mensile. Sono escluse dal conteggio le vacanze natalizie.

5. Nel caso di assenze consecutive superiori a 30 giorni, senza alcuna giustificazione o comunicazione da parte della famiglia, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio a dimettere l'utente dalla fruizione del servizio per l'anno educativo in corso.

6. Solo nei casi di forzata chiusura del nido (ad esclusione degli scioperi del personale indetti dalle diverse organizzazioni di categoria e delle elezioni) la retta sarà decurtata proporzionalmente al periodo di chiusura del servizio. Nel caso in cui sia stata individuata una soluzione alternativa di garanzia del servizio questa norma non sarà applicata.

7. I ritiri dal nido dovranno essere comunicati per scritto 15 giorni prima della data del ritiro medesimo.

8. Qualora la data di ritiro del bambino non coincida con la fine del mese, la retta da versare sarà calcolata su base giornaliera.

9. Nel caso in cui la comunicazione non avvenga nei termini previsti, la retta mensile sarà dovuta per intero.

10. Per i ritiri dal nido dopo il 30 aprile è previsto il pagamento della retta mensile ridotta del 50% fino alla fine del servizio stesso. I bambini che presenteranno domanda per l'anno educativo successivo non potranno usufruire della priorità senza punteggio.

11. Per le sospensioni dal nido dopo il 30 aprile (per motivi di salute o altre specifiche gravi condizioni) è previsto il pagamento della retta mensile ridotta del 50% fino alla fine del servizio

stesso. In questo caso i bambini che presenteranno domanda per l'anno educativo successivo potranno usufruire della priorità senza punteggio.

Art. 30 - Impegni delle famiglie

1. Nei servizi indicati all'art. 24 la frequenza degli iscritti deve avere carattere di continuità, fatti salvi episodi di malattia o impedimenti motivati.

2. Le famiglie dei bambini utenti si impegnano in modo formale e solidale a corrispondere ai seguenti oneri:

- a) provvedono al pagamento delle rette mensili nei termini stabiliti dal Comune per ciascuno dei mesi previsti dal calendario. Tale retta è da considerarsi forfettaria e prescinde dalla frequenza. Nel momento in cui è accertato l'accesso al nido, le famiglie provvedono alla presentazione dell'ISEE e a inoltrare la richiesta di esonero ai Servizi Sociali, se rientranti nei parametri fissati dalla Amministrazione Comunale, entro la fine del mese di giugno di ogni anno, in modo da consentire alla Commissione Assistenza di dichiarare l'autorizzazione circa l'esonero totale nel mese di luglio di ogni anno che sarà comunicata direttamente alla famiglia interessata prima dell'inizio dell'anno educativo.
- b) Partecipano alle riunioni e agli incontri-colloqui che verranno periodicamente organizzati.
- c) Assicurano la presenza di un genitore durante la fase di ambientamento del bambino e compiono, in accordo con gli educatori, tutti quegli interventi educativi individuati per facilitare l'ambientamento.
- d) In caso di malattia del bambino ne danno comunicazione agli educatori fin dal primo giorno.
- e) In caso di assenza del bambino dal servizio superiore a 5 giorni per motivi familiari, i genitori sottoscrivono una dichiarazione anticipata da cui risulti il motivo dell'assenza.
- f) Assicurano il rispetto degli orari del servizio sia in entrata che in uscita; all'uscita i bambini devono essere ripresi dai genitori o da persone precedentemente individuate (attraverso apposita autorizzazione scritta) e presentate agli educatori. Ritardi ripetuti potranno comportare la non accettazione del bambino e/o la sospensione dal servizio per un periodo determinato dall'ufficio.
- g) Gli adulti accompagnatori si impegnano a mantenere un clima partecipe, sereno ed educativamente adeguato.

3. All'inizio di ogni anno educativo i genitori dei bambini ammessi al servizio ricevono copia digitale del presente Regolamento e il materiale informativo predisposto dagli uffici competenti. La Carta dei Servizi alla prima infanzia (avente per oggetto la qualità e i diritti che il Comune di Bagno a Ripoli si impegna a garantire ai propri utenti) è scaricabile dal sito istituzionale del Comune.

4. Le famiglie utenti sono chiamate a concorrere al costo del servizio Centro per bambini e famiglie come stabilito dall'Amministrazione Comunale. Il pagamento della retta dovrà essere effettuato dai genitori dei bambini ammessi al servizio prima dell'inizio dell'attività. I ritiri dei bambini dalla frequenza del Centro per bambini e famiglie dovranno essere comunicati all'ufficio competente per scritto e comportano comunque il pagamento del 50% della tariffa.

Art. 31 - Modalità di partecipazione delle famiglie

1. Al fine di favorire una reale partecipazione dei genitori dei bambini iscritti alla vita del servizio di nido, il progetto educativo prevede:

- a) colloqui individuali, organizzati in un periodo antecedente al primo ambientamento ed ogni volta che si riterranno utili nel corso dell'anno;
- b) riunioni di sezione al fine di discutere gli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo riferito ai diversi gruppi sezione;
- c) incontri tematici nei quali affrontare problematiche legate alla genitorialità;
- d) laboratori attraverso i quali si coinvolgono personalmente i genitori nella vita del servizio;
- e) assemblee generali di tutti i genitori utenti del servizio, per discutere temi e problemi di interesse generale.

2. L'Amministrazione Comunale, per facilitare l'incontro e la conoscenza tra le varie componenti dei servizi, si avvale della collaborazione di un Consiglio dei Servizi così composto:

- a) tre rappresentanti dei genitori (uno per ciascuno dei nidi attivati),
- b) tre rappresentanti del personale del soggetto appaltante di cui due educatori e un ausiliario,
- c) il Coordinatore pedagogico comunale,
- d) due rappresentanti dell'Amministrazione Comunale.

Uno dei rappresentanti dell'Amministrazione Comunale presiederà il Consiglio.

I rappresentanti dei genitori vengono indicati durante i primi incontri assembleari ed eserciteranno il loro incarico in modo gratuito senza diritto ad alcuna retribuzione o indennità.

Il Consiglio dei Servizi svolge, all'interno dei servizi per la prima infanzia, un ruolo di proposta, promozione, informazione al fine di favorire l'instaurarsi di una riflessione condivisa sulla cultura dell'infanzia. Svolge un ruolo consultivo rispetto ai progetti educativi attuati dai servizi.

In questa prospettiva il Consiglio viene riunito all'inizio di ogni anno educativo. Un suo rappresentante partecipa agli incontri della Commissione mensa.

È compito del Consiglio dei Servizi allargare l'informazione ai genitori per una più consapevole partecipazione alla vita dei servizi.

Il Consiglio promuove iniziative che hanno al centro l'incontro tra le diverse componenti che afferiscono ai servizi, esprime il suo parere sulle proposte di educazione alla genitorialità, propone iniziative sulla cultura dell'infanzia.

Il Consiglio dei Servizi è convocato almeno due volte l'anno e viene rinnovato ogni anno educativo.

Art. 32 - Aggiornamento e formazione

1. Il personale educativo dei Centri Infanzia è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale.

2. Le funzioni del personale ausiliario sono organizzate in modo da garantire - in relazione all'orario di apertura del servizio e all'entità dei bambini frequentanti - il servizio di refezione, il supporto alle attività educative, la pulizia e il riordino degli ambienti al termine dell'orario quotidiano di apertura.

3. Dette funzioni possono essere svolte anche da ditte in appalto dotate di idonei requisiti.

4. È garantito annualmente l'aggiornamento del personale, sia educativo che ausiliario, addetto ai Servizi dei Centri Infanzia.

5. L'Amministrazione Comunale elabora il piano dell'aggiornamento annuale, in coerenza con il piano predisposto dalla Conferenza Zonale per l'Istruzione, che viene presentato e discusso nel Gruppo Tecnico di cui all'art.25 del presente Regolamento.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 - Decorrenza ed Abrogazioni

1. Il presente Regolamento abroga il precedente Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 5 del 28 gennaio 2021.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo alla data di esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.

Art. 34 - Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.

ALLEGATO A

Allegato al Regolamento zonale dei servizi educativi per la prima infanzia – Zona fiorentina Sud-Est:
“Criteri per la definizione del monte ore minimo delle funzioni di Coordinamento Pedagogico Comunale”

Quadro normativo di riferimento

In applicazione dell'art. 7, comma 4-bis del DPGR 41/R/2013, i Comuni stabiliscono il monte ore minimo delle funzioni del Coordinamento Pedagogico Comunale (CPC) sulla base dei criteri definiti dalla Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione. Tali criteri devono tenere conto della numerosità e tipologia dei servizi educativi presenti sul territorio e delle forme di gestione.

Finalità del documento

Il presente documento ha la finalità di:

- esplicitare i criteri condivisi a livello zonale per la determinazione del monte ore minimo annuo del CPC per ciascun Comune;
- garantire coerenza con il quadro normativo regionale.

Criteri adottati

La Conferenza Zonale ha condiviso i seguenti criteri di riferimento per l'attribuzione del monte ore del CPC:

- Numero complessivo dei servizi 0-3 per Comune (nidi d'infanzia, Servizi integrativi)
- Tipologia dei servizi (servizi a gestione comunale diretta o affidata, servizi privati autorizzati, accreditati, convenzionati)
- Presenza di Poli 06, Centri per l'infanzia 06: i Poli per l'infanzia richiedono un'azione progettuale, osservativa, di raccordo interistituzionale e formativa, che implica un'intensità elevata di presenza e lavoro del CPC;
- il grado di coinvolgimento operativo del CPC nei servizi pubblici e private che ogni Comune stabilisce in autonomia;

Monte ore minimo

Il valore minimo di riferimento zonale è pari a 140 ore annue. Il monte ore attribuito a ciascun Comune è proporzionale e riflette:

- un aumento proporzionale in base ai Servizi educativi presenti;
- il coordinamento di progetti 0-6;
- eventuali azioni svolte previste dall'art. 6 DPGR 41/R 2013;
- un raccordo più strutturato tra servizi comunali, privati e scuole dell'infanzia pubbliche e private.